

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli n. 1, codice fiscale 02133120150, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Dott. Fabrizio Vicentini, Direttore di sede, nato a Roma il 29 maggio 1971, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, codice fiscale n. 06909360635, con sede legale in Napoli, Via Sergio Pansini, 5, d'ora in poi denominata "azienda ospitante", rappresentata dal DOT. VINCENZO VIGGIANI, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO, nato a NAPOLI, il 20.11.1954.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle specifiche normative regionali vigenti possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e delle specifiche normative vigenti in materia, l'azienda ospitante, dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università, soggetti in possesso dei requisiti prescritti in tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti individuali.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

1. L'azienda ospitante garantisce all'Università il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati in base all'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 e alle specifiche normative regionali vigenti in materia.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università e da un responsabile aziendale, indicato dall'azienda ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo e di orientamento; predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso l'azienda ospitante in base alla presente convenzione

viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art. 4);

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e in particolare:
 - a) il soggetto ospitante è responsabile della sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.
 - b) gli obblighi di cui agli artt. 36, "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs n. 81/2008 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.
3. L'azienda ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a cui l'Università stessa provvede a trasmettere, laddove previsto, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.
4. L'azienda ospitante si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di 12 mesi ed è rinnovabile solo a seguito di richiesta formale di una delle due parti entro un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.


Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Direttore di sede
Dott. Fabrizio Vicentini



Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vincenzo VIGGIANI

